

Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:

Ditta Locatrice: L'EDIL ORGIANESE S.N.C. DI SBICEGO ANGELO & C.- VIA TEONGHIO 60-36040 ORGIANO (VI) REA N. 300678 TEL E FAX 0444/874307

REGISTRO IMPRESE DI VICENZA, PARTITA IVA E CODICE FISCALE 03118400245

Ditta Locataria: _____

1) OGGETTO DEL CONTRATTO: con il presente contratto L'EDIL ORGIANESE S.N.C. Con sede in ORGIANO (VI) Via Teonghio 60-c.f. E p.iva 03118400245 (in seguito il LOCATORE) si obbliga a far godere al locatario una piattaforma aerea autocarrata utilizzabile con patente di guida B così come descritta nel modulo d'ordine allegato. Sin da ora il locatario attesta che i beni presi in locazione corrispondono ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 ed eventuali successive modifiche nonché alle normative vigenti , rinunciando a qualsivoglia pretesa nei confronti del locatore per eventuali violazioni o mancanze.

2) CONSEGNA E RICONSEGNA: Il macchinario sarà consegnato nella nostra sede di ORGIANO Via Teonghio, 60. All'atto del ritiro del macchinario il locatore dovrà accertarne l'efficienza nonché la rispondenza agli usi ai quali lo destinerà,con divieto assoluto di apportare allo stesso modifiche o trasformazioni. Il locatario attesta che i beni gli sono stati consegnati in buono stato di conservazione e manutenzione, funzionanti,puliti, ingrassati e muniti di pieno di carburante, nonché accompagnati dalla documentazione e dalle certificazioni necessarie alla sua utilizzazione e manutenzione e dal libretto uso e manutenzione. Eventuali anomalie riscontrate sui beni all'atto della consegna dovranno formare oggetto di specifica individuazione sottoscritta sia dal locatario che dal locatore. In difetto di detto documento congiunto i beni saranno considerati perfettamente efficienti, conformi all'uso indicato, in buono stato d'uso e muniti degli accessori necessari al funzionamento, ivi compreso tutto quanto previsto dalle normative antinfortunistiche e/o stradali e/o altre vigenti. I guasti rilevati prima dell'uso vanno subito segnalati alla società locatrice, la quale si impegnerà a verificare quanto denunciato entro 24 ore dalla segnalazione. Al termine della locazione il macchinario dovrà essere riconsegnato franco deposito della ditta locatrice nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto salvo il normale logorio connesso al suo appropriato impiego. Eventuali guasti ed usure eccedenti la norma o provocati da negligenza, impreparazione dell'operatore, o semplicemente da un utilizzo inadeguato del macchinario, vanno immediatamente segnalati verbalmente e/o per iscritto via fax alla società locatrice la quale provvederà a farli riparare da tecnici e/o società di sua fiducia o ad essa convenzionate, addebitando le spese al locatario. Al momento della riconsegna alla società locatrice il macchinario non dovrà presentare danni alla carrozzeria (verniciatura, ammaccature e danni visibili). Nel caso si verificasse questa condizione al locatario verranno addebitate le spese per la riparazione ed il ripristino originale del macchinario, comprendente manodopera,ricambi e trasporti in officina oltre che l'addebito della tariffa giornaliera del noleggio per i giorni di fermo macchina. Essendo il bene locato destinato alla circolazione su strada in quanto immatricolato e targato, il locatario è obbligato a consegnare al locatore copia della patente di guida del o dei suoi utilizzatori con categoria idonea a seconda di quanto necessitante per la guida su strada dei beni locati. Patenti sospese o scadute non possono essere accettate con conseguente diritto per il locatore di rifiutare la consegna dei beni.

3) PROPRIETA' DEL BENE LOCATO: la macchina oggetto del presente atto è e rimane di esclusiva proprietà della ditta locatrice.

4) OSSERVANZE DI LEGGI E REGOLAMENTI: il locatario osserverà le norme regolamentari e di legge applicabili per l'uso del macchinario con particolare riguardo alla legislazione antinfortunistica. In particolare, dovranno utilizzare il macchinario le persone che hanno frequentato **appositi corsi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08, dal Titolo III del D.Lgs. 81/08 e dal successivo Accordo Stato**

Regioni del 17/04/2025 e muniti dei **DPI** per lavori in quota (imbracatura, cordino e casco). E' tassativamente escluso (ed il locatario si assume ogni conseguente responsabilità derivante dal mancato rispetto della presente norma) l'uso della macchina per operazioni improprie, cioè non previste nel manuale d'uso e manutenzione consegnato al locatore, o eseguite in modo non conforme alle stesse. Si ricorda che le piattaforme vengono costruite e progettate essenzialmente per il **sollevamento di persone** e sono munite di libretto che l'ISPESL rilascia per tali mezzi ad avvenuto collaudo. E' considerato uso improprio utilizzare il mezzo per il sollevamento dei materiali che invece vanno trasportati tramite ganci e funi od altri mezzi idonei. Il carico massimo della cesta, indicato in ogni piattaforma non va mai superato. Qualunque necessitante permesso di occupazione del suolo pubblico, scorte tecniche, accesso e/o transito in zone a traffico limitato e/o permessi ed autorizzazioni altre, è ad esclusivo carico del locatario e ciò salvo espresso patto contrario. È fatto divieto impiegare i macchinari per le seguenti lavorazioni: lavorazioni in galleria, lavorazioni in porti e aeroporti, lavorazioni su argini di fiumi e laghi, lavorazioni di sabbia e idrosabbiatura, lavorazioni di idrodemolizioni. La violazione dei suddetti divieti comporta la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 146 c.c. ed il locatario sarà tenuto al pagamento di tutti i costi occorrenti per riparare e ripristinare la macchina nonché al risarcimento dei danni cagionati (inclusi quelli di fermo macchina).

5) RESPONSABILITA': come richiamato al punto 3, il macchinario è e rimane della ditta locatrice e quindi non potrà essere dato in custodia o ceduto in uso a terzi dal locatario, ed in particolare il locatario assumerà, dal momento del ritiro alla riconsegna alla società locatrice, la piena responsabilità civile e penale per danni tutti che potranno essere arrecati al mezzo stesso,a persone e cose in conseguenza dell'uso e della manutenzione del macchinario oggetto della locazione. In caso di inosservanza delle regole già elencate ai punti 1,2,3,4 e seguenti e alle quali il locatario si impegna ad attenersi, la società locatrice si manleva da qualsiasi responsabilità ed effetto derivante. Il locatario espressamente riconosce che per tutta la durata della locazione a lui competrà ogni responsabilità. Il locatario accetta che, per l'intera durata del noleggio, a lui personalmente ed esclusivamente competrà la custodia dei beni locati; di conseguenza sarà a carico del locatario ogni responsabilità per qualunque infrazione alle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza, d.lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche, circolazione stradale, e quant'altro previsto dalle norme vigenti. Il locatario si obbliga a garantirsi con idonea copertura assicurativa per i danni conseguenti alla responsabilità civile terzi rct per l'utilizzo dei beni locati. Il locatario assume su di sé il rischio ove si verifichi la perdita totale o parziale dei beni locati, ivi compreso il furto e la rapina, ed il loro danneggiamento durante la locazione e circolazione, il trasporto o consegna, carico e scarico, rimozione, restituzione, qualunque ne sia la causa, ed il fermo tecnico, restando obbligato a rifondere al locatore tutti i danni conseguenti ed anche i giorni di fermo necessari alla riparazione del mezzo come da tariffa di noleggio giornaliera rinunciando sin d'ora ed in ogni caso a qualsivoglia eccezione e/o contestazione circa l'importo del relativo addebito. Sin d'ora il locatario riconosce quale valore dei beni vincolante quello riportato nel modulo d'ordine allegato. In particolare, le macchine noleggiate da L'EDIL ORGIANESE S.N.C. Sono coperte da assicurazione rca con primaria compagnia assicuratrice con garanzie aggiuntive incendio, furto e rapina; a seguito di ciò nel caso di incendio, furto o rapina subiti dal locatario, il locatore – previa presentazione da parte del locatario di copia di apposita denuncia querela- rinuncerà a qualsivoglia richiesta di risarcimento eccetto per una percentuale pari al 20% (quindici percento) del valore dei beni locati indicati nel modulo d'ordine che resterà ad esclusivo carico del locatario con applicazione di una franchigia minima pari a euro 2000,00(duemila/00). Il locatore non sarà tenuto ad eventuali risarcimenti per importi eccedenti i massimali di polizza che rimangono a carico del locatario così come le franchigie e gli scoperti di polizza. Il locatario resterà invece obbligato a rifondere al locatore l'intero valore dei beni locati nel caso in cui il locatario non riconsegni al locatore gli originali delle chiavi dei beni locati.

In ogni caso, resteranno comunque a totale ed esclusivo carico del locatario (oltre che per l'importo del danno anche per i giorni di fermo

macchina necessari alla riparazione calcolati alla tariffa giornaliera) :

- i danni conseguenti a tracce di vernici indelebili e/o permanenti riscontrate sui beni
- i danni derivanti da danno o colpa grave del locatario o dalle persone per le quali lo stesso debba rispondere a norma di legge
- i danni derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal locatore e/o dal costruttore e presenti nel manuale uso e manutenzione di cui copia viene consegnata
- danni indiretti da qualsiasi causa originati
- i danni causati dalla forza del vento
- i danni al mezzo locato in cantiere (che dovranno essere coperti da vostra rct)
- **i danni da circolazione stradale sono coperti da assicurazione kasko, resta a carico del locatario lo scoperto pari al 20% oltre ad eventuali svalutazioni con minimo di € 500,00 oltre ai giorni necessari alla riparazione calcolati alla tariffa giornaliera**

Il locatario prende inoltre atto che il macchinario locato può essere oggetto, per qualsiasi causa a perdite d'olio e/o altri liquidi, pertanto il locatario si obbliga a porre in essere quanto necessitante al fine di poter prevenire danni di qualsiasi genere e natura a se stesso e/ terzi. In ogni caso il locatario si obbliga a manlevare il locatore da qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti e indiretti derivanti dalle predette perdite d'olio e/o altri liquidi.

6)LOCAZIONE A FREDDO. Per locazione a freddo si intende una locazione in cui sono esclusi operatore, lubrificante e materiali di consumo, ove non sia diversamente specificato. Non sono accettate sospensioni di noleggio macchina se non concordati precedentemente. In caso di pioggia o maltempo il mancato utilizzo del bene deve essere comunicato entro le ore 09:00 del giorno stesso, **altrimenti** sarà conteggiato come giorno lavorativo. Il locatario si impegna ad usare la macchina oggetto del presente atto con diligenza e responsabilità del buon padre di famiglia e in modo conforme alle prescrizioni della casa costruttrice e ad utilizzare la macchina con **operatori tecnicamente preparati**, formati ed addestrati per l'uso della medesima. Durante il periodo di locazione il locatario permetterà al personale della società locatrice l'accesso nel luogo di cantiere al fine di eseguire verifiche per il corretto utilizzo della macchina locata. La macchina locata non potrà essere concessa in uso o custodia a terzi a qualsiasi titolo né il presente contratto potrà essere ceduto.

7)DEPOSITO CAUZIONALE E PAGAMENTO salvo diversi accordi stipulati tra le parti, verrà richiesto un deposito cauzionale a titolo di garanzia, quantificabile a seconda della macchina noleggiata. Tale cauzione verrà scorporata in fase di conteggi finali o restituita se il saldo avviene contestualmente alla riconsegna del mezzo. I pagamenti dei canoni per tutta la durata del noleggio devono essere effettuati alle scadenze pattuite secondo le modalità e gli accordi intercorsi e questo va considerato come **condizione tassativa ed essenziale, pena la risoluzione immediata del contratto**. In caso di pignoramento, sequestro, confisca, fermo amministrativo e/o qualunque provvedimento e/o procedimento che in qualsivoglia riguardi l'impossibilità di utilizzo dei beni locati derivante da causa imputabile al locatario, quest'ultimo è tenuto, salvo in ogni caso l'obbligo al risarcimento in favore del locatore del maggior danno, al pagamento del canone di locazione per tutto il periodo di fermo dei beni locati.

8)MANUTENZIONE E RIPARAZIONE: La società locatrice, direttamente tramite Ditte ad essa convenzionate, fornirà al locatario quanto necessario al rispetto del presente contratto, secondo quanto prescritto al punto 1. Si ricorda che restano a carico esclusivo del locatario tutte le spese di trasporto, ricambi, trasferta e ore di viaggio relative alla riparazione o sostituzione di parti che saranno riconosciute difettose o danneggiate in seguito o durante il noleggio ed imputabili al locatario, al quale compete la totale responsabilità per il corretto ed appropriato impiego della macchina e per il controllo della sua efficienza in ogni tempo, anche dopo interventi di manutenzione e riparazione. Se il macchinario viene usato in modo non conforme alle indicazione della Casa, o se esso viene smontato e modificato o riparato, anche in parte, fuori dalle officine della ditta locatrice da parte di ditte o di personale ad essa convenzionate, o se esso non viene fermato in tempo utile al verificarsi del difetto di funzionamento, le spese di riparazione sono sempre a carico del locatario. Sono altresì a carico del locatario:
-le operazioni di manutenzione giornaliera (quali ad esempio la pulizia e l'ingrassaggio della macchina, la pulizia dei filtri, la verifica della densità dell'elettrolito ed il rabbocco dell'acqua distillata nella batteria, ecc); la manutenzione dei pneumatici o sostituzione in caso di rottura o tagli; la riparazione di guasti od usura dovuti a negligenza per uso improprio o a sovraccarico del macchinario, o per non aver fermato il macchinario immediatamente al verificarsi dei difetti; le lavorazioni o riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma.

La mancata disponibilità ed il fermo della macchina per qualsiasi ragione e durata, non dipendenti dalla volontà della società locatrice, ma generati da forza maggiore od eventi non controllabili, non danno diritto al locatario a risarcimento danni né penali di alcun tipo. In caso di guasto o malfunzionamento della macchina non imputabile a colpa o utilizzo del locatario o alle manutenzioni allo stesso facenti carico, il locatore provvederà a propria cura e spese alle riparazioni; in tal caso nessun onere, indennizzo, danno o quant'altro potrà essere preteso dal locatario nei confronti del locatore. Il servizio di assistenza in cantiere è garantito nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nelle 8 ore lavorative. Non si effettueranno interventi di assistenza in cantiere nei giorni festivi, festivi e notturni. Le richieste di intervento in orario prefestivo, festivo e notturno se non concordato e sottoscritto in fase contrattuale saranno a carico del locatario.

9)INADEMPIENZA. Verificandosi inadempienze anche per una sola di tutte le succitate Condizioni sia particolare che generali, il contratto di locazione si intende automaticamente risolto. Il locatore sarà tenuto alla immediata restituzione del macchinario alla società locatrice, che si organizzerà per ritirarla a mezzo dei suoi incaricati, ovunque essa si trovi senza formalità di procedura e senza limitazione alcuna.

10)RECESSO ANTICIPATO E DIRITTO DI RECESSO. Ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il locatario può recedere dal contratto in ipotesi di accettazione della proposta da parte della società locatrice, prima che ne sia data esecuzione, dandone comunicazione scritta tramite fax o lettera raccomandata almeno tre giorni prima della data contrattualmente concordata per l'inizio dell'esecuzione della stessa. La società locatrice si riserva di applicare una penale per i giorni persi quantificabile in base all'entità dei giorni di mandato noleggio.

11) CLAUSOLA SOLVE ET REPETE. Il locatario non potrà sollevare eccezioni in ordine all'esecuzione della prestazione contrattuale da parte della ditta locatrice se non avrà adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni, concorrenti in particolare il pagamento della prestazione, le spese ed eventuale risarcimento danni arrecati.

12)VALIDITA' DEL CONTRATTO. Il presente contratto viene redatto coi dati forniti dal locatario e va restituito firmato e timbrato dal legale rappresentante in tutte le sue parti via fax al 0444/874307 o via mail edilorgianese@hotmail.it e rimarrà invariato per i futuri noleggi.

13)FORO DI COMPETENZA Per eventuali controversie o contestazioni che dovessero sorgere in merito alla locazione sarà competente il tribunale di Vicenza.

14)TRATTAMENTO DEI DATI.. Il locatore, in qualità di titolare del trattamento, si impegna a trattare i dati in conformità al regolamento UE 2016/679 e al D.LGS 196/2003 e s.m.i.. I dati personali includono: dati identificativi, dati di contatto, dati di geolocalizzazione e sono trattati per le finalità di esecuzione del contratto, adempimento degli obblighi di legge e tutela dei beni aziendali. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione del contratto, all'adempimento degli obblighi di legge e per i legittimi interessi del titolare quali l'eventuale difesa.

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. Dichiariamo di approvare specificatamente gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Data

Timbro e firma legale rappresentante